Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 768

Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Indice

1.	DDL S. 768 - XIX Leg.	. 1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 768	. 4

1. DDL S. 768 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 768

XIX Legislatura

Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Iter

19 giugno 2023: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.768 da assegnare

Iniziativa Parlamentare

Marco Silvestroni (FdI)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 19 giugno 2023; annunciato nella seduta n. 79 del 21 giugno 2023.

Classificazione TESEO

PREVIDENZA SOCIALE , TRATTAMENTO PREVIDENZIALE , PERSONALE MILITARE ,

PERSONALE SANITARIO

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 768

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 768

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SILVESTRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2023

Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di adattare l'attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa e sicurezza (Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, Forze di polizia e Corpo dei vigili del fuoco).

Il nostro ordinamento, in particolare con la legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti.

Tale personale risulta però svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l'importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all'età di pensionamento. I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto « di vecchiaia », limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego. Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate.

Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di alcuna forma di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento, dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei suoi cittadini. Il personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo

La componente calcolata col sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore.

Per i nuovi assunti, in servizio dal 1° gennaio 1996, cui sarà applicato il calcolo contributivo puro, la situazione si farà davvero difficile, considerando che non sarà loro garantita neppure la percentuale del 60 per cento dell'ultimo stipendio già individuata dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita (cosiddetto « tasso di sostituzione »). Non è d'altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto.

Risulta pertanto urgente e non più rinviabile ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per

tale personale all'atto del pensionamento « per vecchiaia », in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali. Si tratta quindi di intervenire con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce una specifica modalità di computo della pensione annua per il personale di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. In particolare, per tale personale l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole che coincide con quello previsto per l'età anagrafica utile all'accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici.

L'articolo 2, con lo scopo di mantenere il necessario adeguamento del coefficiente introdotto per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico rispetto alla generalità del pubblico impiego, prevede un aggiornamento automatico in caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento per la generalità dei dipendenti pubblici, nonché della misura dei coefficienti stessi definiti dalle tabelle di riferimento.

L'articolo 3 individua la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.

1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A della citata legge n. 335 del 1995, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è da ritenere automaticamente adeguato a quello in vigore per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia del dipendente pubblico civile.

Art. 3.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 93.510.000 euro per l'anno 2024, 124.680.000 euro per l'anno 2025, 155.850.000 euro per l'anno 2026, 187.020.000 euro per l'anno 2027, 218.190.000 euro per l'anno 2028, 249.360.000 euro per l'anno 2029, 280.530.000 euro per l'anno 2030 e 311.700.000 euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

